



## **Sintesi Consultazione ESMA**

### **Sugli orientamenti relativi a certi aspetti della valutazione di adeguatezza della MiFID II**

La valutazione di adeguatezza è una delle misure più rilevanti poste a tutela dell'investitore. Le imprese di investimento, ai sensi dell'art. 25 della MiFID e degli artt. 54 e 55 del regolamento delegato, devono valutare conoscenze ed esperienze, situazione finanziaria e obiettivi di investimento dei clienti prima di fornire consulenza, in modo tale che venga consigliato un prodotto realmente adatto e personalizzato. Con il Piano d'Azione della Commissione Europea per la crescita finanziaria sostenibile sono stati introdotti nuovi requisiti alla valutazione di adeguatezza, ossia fattori di sostenibilità da includere nell'elenco degli elementi che devono essere analizzati. L'introduzione ha reso necessaria la modifica dei requisiti previsti dal regolamento delegato della MiFID II e gli orientamenti in consultazione. Quando viene elaborata la valutazione di adeguatezza integrando i nuovi requisiti, è all'impresa che spetta il compito di fare in modo che il cliente comprenda il concetto di "preferenza di sostenibilità", i diversi tipi di prodotti inclusi, le caratteristiche e le scelte da fare in questo contesto. Spetta poi ai clienti decidere se integrare investimenti sostenibili e in quale misura. In ogni caso, le preferenze di sostenibilità del cliente devono essere raccolte in una seconda fase, dopo che è stata valutata l'idoneità di un determinato prodotto. Dopo aver completato le due fasi, le imprese possono raccomandare anche prodotti che non soddisfano le preferenze di sostenibilità del cliente, ma solo dopo che il cliente le ha adattate. Inoltre, qualora le imprese non abbiano strumenti finanziari inclusi nella loro gamma di prodotti che potrebbero soddisfare le preferenze di sostenibilità del cliente, dovrebbe indicare chiaramente che non ci sono prodotti disponibili che soddisfano tali preferenze, dandogli la possibilità di adattarle. Anasf ha partecipato alla consultazione pubblica e ha voluto sottolineare che, seppur condivide l'integrazione dei fattori di sostenibilità nella valutazione di adeguatezza, l'ampio margine di discrezionalità lasciato al cliente sulla decisione di integrare tali investimenti e, se sì, in quale misura presuppone una conoscenza finanziaria approfondita che attualmente non esiste all'interno dell'Unione Europea. L'Associazione ritiene che tale scelta possa essere sostenuta solo attraverso il supporto di un consulente finanziario che possa indicare in modo trasparente e chiaro al cliente come è possibile integrare i fattori, i rischi e le preferenze di sostenibilità nei propri investimenti. Professionalità e competenza del consulente finanziario sono fondamentali anche per il ruolo di educatore finanziario che il consulente abitualmente svolge, non solo per tutti gli elementi tipici di un investimento, ma anche in materia di sostenibilità. Anasf ritiene



Via Gustavo Fara, 35 Milano  
Tel. 02 67382939  
centrostudiricerche@anasf.it  
www.anasf.it

inoltre che le linee guida siano poco chiare e in alcuni aspetti di difficile interpretazione. È necessario responsabilizzare l'investitore e fargli comprendere che deve essere parte attiva nell'indicare al consulente i cambiamenti significativi dei suoi bisogni e aspettative che possono portare ad adeguamenti del suo portafoglio.